

## TESTO DELL'INTERROGAZIONE

### Commesse pubbliche (LCPPubb)

Mi riferisco alla precedente interrogazione dello scorso 13 settembre (N° 148.05) ed alla vostra cortese risposta del 5 ottobre e prendo atto del contenuto della stessa in risposta alle mie precise domande.

Non voglio ritornare nel merito anche se le risposte datemi da un lato, sì, giustificano l'operato della Logistica, ma dall'altro si evince come ancora una volta la Sezione della logistica non sia ben in chiaro sul modo di procedere nella pubblicazione di Bandi di concorso e questo dopo oltre 4 anni dall'entrata in vigore della LCpubb. del 20 febbraio 2001.

Purtroppo nel rispondere alle mie puntuali domande si sottace su quanto statuito dal Tribunale cantonale amministrativo in data 28 settembre 2005 (Inc. N° 52.2005.291) su ricorso al Bando di concorso da parte di un concorrente, la qual cosa avvenne prima della data della risposta.

Il 19 settembre la Sezione della logistica ha trasmesso le sue osservazioni al Lodevole Tribunale in merito al ricorso dimostrando palesemente di ignorare o di non applicare le normali norme secondo l'art. VI dell'Accordo GATT/OMC sugli appalti pubblici (AAP) del 15 aprile 1994 (RS 0.632.231.422) ma anche gli art. 6 cpv. 1 e art. 9 cpv. 2 del RLCPubb. dove eventuali deroghe sono ammesse solo se contemplate dall'art. 9 cpv. 3 del RLCPubb.

La Sezione della logistica, precisato nel bando di concorso una marca ben definita per la fornitura di sedie, ha violato l'ari. VI cpv. 3 AAP e l'ari. 9 cpv. e RLCPubb. ed ha disatteso il principio della libera concorrenza come contemplato dall'ari. I lett. B LCPPubb.

Di conseguenza il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso, ha annullato il bando di concorso ed ha intimando alla Sezione della logistica la restituzione delle offerte ai concorrenti senza che fossero aperte.

Ha rinunciato al prelievo della tassa di giustizia ma ha condannato lo Stato al versamento di fr. 11000.00, a titolo di ripetibili, al ricorrente.

Ora chiedo:

Perché nel rispondere al mio atto parlamentare si è voluto unicamente difendere l'operato della Sezione della logistica confermando - e cito: " procedure di acquisto avvengono nel rispetto delle disposizioni di legge - fine della citazione, omettendo di dire esattamente come sono andate le cose?

Quale validità giuridica ha, nella fattispecie, il citato "Catalogo del mobilio" allestito dal DFE in base alle linee direttive per la logistica del 21 dicembre 2004, se lo stesso Tribunale afferma che il catalogo elude il chiaro divieto sancito dalle succitate norme?

Inoltre è bene sapere che:

Qualunque termine di ricorso decorre dalla data di pubblicazione (art. 14 cpv. 2 PAmm e 123 cpv. 3 CPC) sul Foglio Ufficiale, ma la data impressa sul FU fonda semplicemente la presunzione.

Il FU compare di regola il martedì ed il venerdì e pertanto, va considerato come pubblicato, essendo recapitato a mezzo posta il giorno seguente, il mercoledì ed il sabato, fatte salve eventuali festività. Pertanto il termine di ricorso ha inizio a decorrere dal giovedì, rispettivamente dalla domenica.

Alla diffusione elettronica non può essere, allo stadio attuale conferiti effetti giuridici vincolanti, quali la decorrenza di un termine di ricorso, lo ricordano del resto espressamente anche le informazioni legali a cui rinvia la home page del sito, che negano effetti vincolanti per l'amministrazione a quanto pubblicato sul suo sito web.

Come mai di questa disposizione legale non era a conoscenza di chi ha trasmesso le osservazioni, arrivando persino a sostenere che il ricorso inoltrato non era tempestivo?

Un atto parlamentare come quello in questione non riguarda unicamente il deputato che lo inoltra ma deve servire anche a far chiarezza a tutti i cittadini.

Pertanto ritengo che le risposte che sono date devono essere il più esausti e nel contempo devono servire a far chiarezza.

ALESSANDRO TORRIANI